Cassazione civile, Sez. V, 30/09/2025, n. 26387

### **SVOLGIMENTO E MOTIVI**

rilevato che nella intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12865/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio, vi Ã" un evidente errore materiale, essendo stato omesso, nellâ??indicazione dei membri del collegio, il nome del cons. (Omissis), che ne faceva parte, quale componente non relatore, come da verbale dâ??udienza;

considerato che si tratta di errore materiale, rilevabile dâ??ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione, poiché lâ??intestazione Ã" priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale dâ??udienza, e, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 11853 del 06/11/1991; Cass., Sez. Un., n. 118 del 12/03/1999; Cass. n. 8136 del 11/04/2011; Cass. n. 14361 del 25/05/2021 e giurisprudenza ivi citata);

dispone la correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;

## P.Q.M.

dispone la correzione di errore materiale dellâ??intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12865/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio n.24407/2020 R.G., e, per lâ??effetto, aggiunge tra i componenti del collegio il nome del consigliere Federico Lume tra il nome del consigliere Alberto Crivelli e quello del consigliere Rosanna Angarano, in modo che la composizione del collegio, quale attestata dal verbale di udienza, deve leggersi ed intendersi nel modo seguente:

**â??ANDREINA GIUDICEPIETRO Presidente** 

MICHELE CATALDI Consigliere rel.

ALBERTO CRIVELLI Consigliere

FEDERICO LUME Consigliere

ROSANNA ANGARANO Consigliere ?•.

## Conclusione

 $Cos\tilde{A}$ ¬ deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2025.

# Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: L'omissione del nome di un membro del collegio giudicante nell'intestazione della sentenza configura un evidente errore materiale, in quanto l'intestazione  $\tilde{A}$ " priva di autonoma efficacia probatoria e si limita a riprodurre i dati contenuti nel verbale d'udienza. Supporto Alla Lettura:

### RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) Ã" un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado dâ??appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito Ã" ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sullâ??accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), Ã" previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso lâ??art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla giurisdizione,
- per violazione delle *norme sulla competenz*a, quando non Ã" prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per nullità della sentenza o del procedimento;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono dâ??accordo per omettere lâ??appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione Ã" inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e lâ??esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare lâ??orientamento della stessa, oppure quando Ã" manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
- lâ??indicazione delle parti;
- lâ??illustrazione sommaria dei fatti di causa;
- lâ??indicazione della procura se conferita con atto separato e dellâ??eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  - lâ??indicazione degli atti processuali dei contrattico accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;

Giurispedia.it